



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Riscossione Imu: novità in arrivo

Autore: Carlos Arija Garcia | 13/10/2019



La possibilità di rateizzare i debiti con i Comuni contrasta con i tempi più veloci per un pignoramento, un fermo o un'ipoteca.

Un colpo al cerchio e uno alla botte. La **riforma della riscossione locale** viene, da una parte, incontro al contribuente moroso che non ha pagato l'**Imu** al Comune e deve mettersi in regola con il tributo. Dall'altra, però, concede agli enti locali di avere una corsia preferenziale per accedere all'anagrafe tributaria e alle banche

dati di catasto e del Pra. Ma, soprattutto, permette **pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi** più veloci. Tanto ti do, tanto ti tolgo? Vediamo.

Partiamo con le **novità in arrivo** a vantaggio del contribuente. La riforma della **riscossione dell'Imu** prevede la possibilità di rateizzare fino a 6 anni il debito contratto per il mancato pagamento delle diverse tasse di competenza, quindi **Tari, Tasi** e, appunto, Imu. Ma anche [multe stradali](#) o altri tributi. A determinate condizioni, dettate dal debito accumulato, cioè:

- **nessuna rateizzazione** per un debito fino a 100 euro;
- rateizzazione in **4 rate mensili** per un debito fino a 500 euro;
- rateizzazione fino a **72 rate mensili** per un debito sopra i 20mila euro, anche se questa soluzione sarà ancora da definire poiché le tasse comunali vanno in prescrizione dopo 5 anni.

L'altra faccia della moneta è quella che prevede un'accelerazione dell'**azione esecutiva** a vantaggio dei Comuni. Grazie alla riforma della riscossione, gli enti locali hanno la possibilità di intervenire con un pignoramento, un'ipoteca o un fermo amministrativo in tempi molto brevi, senza seguire la lunga procedura prevista finora da una legge vecchia più di un secolo **[1]**.

Il meccanismo è semplice: quando il Comune vede che c'è un debito da parte di un contribuente, fa partire la macchina che porta all'azione esecutiva. Anche qui, in base all'entità del debito stesso, cioè:

- se non supera i 10 euro, non c'è alcuna azione esecutiva;
- se non supera i 10mila euro, il sindaco invia al contribuente un sollecito prima di procedere.

Quali sono i tempi a disposizione degli enti locali?

- **meno di 60 giorni** se c'è «pericolo di fuga» del contribuente, cioè se questi sta per trasferirsi o per dichiarare fallimento;
- **60 giorni** se l'ente di riscossione segue l'intera procedura dall'accertamento all'azione esecutiva;
- **180 giorni** se l'accertamento viene fatto dal Comune, il che avviene soprattutto per la **riscossione dell'Imu e della Tari**, cioè della tassa rifiuti.

Il tema della riscossione dei tributi locali rischia, comunque, di complicarsi con il

progetto di accorpare Imu e Tasi in una **tassa unica**. Colpa del possibile **innalzamento dell'aliquota** odierna dell'Imu, fissata allo 0,76%, che arriverebbe allo **0,86%**. Ipotesi che non piace, oltre che alla Lega (ma che un partito dell'opposizione protesti non è una notizia), ai proprietari immobiliari che fanno parte di Confedilizia. Secondo questi ultimi, la modifica dell'aliquota spuntata nel decreto fiscale collegato alla manovra rappresenta «un insulto al buon senso».

Ma è veramente così? Calcolatrice alla mano, forse non è il caso di alzare troppo i toni. Se oggi l'aliquota Imu è dello 0,76% e quella della Tasi è dello 0,1%, dalla somma di entrambe si ottiene lo 0,86%. Cioè, l'aliquota prevista nel decreto fiscale. Insomma, non cambierebbe nulla: anziché pagare Imu e Tasi separatamente, si pagano insieme in una tassa unica senza dover sborsare un euro in più.

Inoltre, non verrebbe superata la soglia massima dell'1,06% fissata per i Comuni o dell'1,14% entro il quale possono operare gli enti locali che già adesso applicano la maggiorazione della Tasi messa in atto 4 anni fa. Quello che, invece, potrebbe essere un cambiamento a detrimento del contribuente è che un Comune che ha deciso di non applicare la Tasi porti, comunque, l'aliquota dallo 0,76% allo 0,86%. Cosa che potrebbe succedere dal 2021, mentre solo un anno più tardi, nel 2022, verrebbero azzerate le tasse per gli immobili non venduti dai costruttori edilizi.

Note

[1] Regio decreto n. 639/1910.